

## PROPOSTA DI REVISIONE TECNICA DELLA CONVENZIONE CUC

(a seguito dell'entrata in vigore dal 1° aprile 2023 del **D.LGS. 31 MARZO 2023** ed efficacia il 1° luglio 2023)

### CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO ED I COMUNI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede operativa del Consorzio Oltrepò mantovano \_\_\_\_\_, tra:

IL CONSORZIO DEI COMUNI DELL'OLTREPÒ MANTOVANO, (capofila) nella persona del Presidente ALBERTO BORSARI domiciliato per la carica in via Martiri di Belfiore n. 7 – 46026 Quistello (MN) il quale interviene nel presente atto in forza della sua carica di legale

rappresentante pro tempore del Consorzio;

e

Il Comune di \_\_\_\_\_ (MN) nella persona del Sindaco \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in forza della sua carica di legale rappresentante pro tempore del Comune;

#### **PREMESSO:**

che il Consorzio Oltrepò Mantovano (capofila), e i Comuni, gestiscono in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 30 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa e delle procedure complesse, per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, con Convenzioni attivate a partire dall' anno 2017,

che tale convenzione si basava su quanto previsto dall'ex art. 37 comma 4 del. Dlgs n. 50/2016 ora soppresso;

che a seguito dell'entrata in vigore del **D.LGS. 31 MARZO 2023** con efficacia il 1° luglio 2023, si rende necessario adeguare la struttura tecnica del testo della medesima convenzione,

tutto ciò premesso,

#### **VISTO CHE:**

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- *ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;*
- *l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;*
- *l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";*
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, con la costituzione della Centrale unica di Committenza associata ci si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- i Comuni hanno deciso, tramite le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari (il comune deve qui richiamare la delibera di adesione originaria.....) , di attuare il trasferimento dell'esercizio delle relative funzioni alla CUC, e si impegnano ad adottare il seguente testo di revisione per l'adeguamento normativo sopravvenuto

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

## Articolo. 1 Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la costituzione e la gestione in forma associata di una Centrale Unica di Committenza mediante il conferimento dell'esercizio ed attività al Consorzio dei Comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'ex art. 37 del d.lgs. 18. aprile 2016, n. 50 e dell'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La Centra Unica di Committenza associata svolge attività sia di centralizzazione delle committenze sia di committenza ausiliaria a supporto all'attività di committenza.
3. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro. Per gli appalti finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR o PNC la centralizzazione riguarda gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro.
4. L'attività di committenza ausiliaria riguarda le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto per conto dei Comuni; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori.
5. L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara, l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente tutte le fasi della procedura di appalto dalla indizione alla esecuzione del contratto la fase di scelta del contraente, la verifica della documentazione di gara (bandi, avvisi, disciplinari, lette di invito ecc.) predisposta dal singolo Comune, la redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara, la diramazione di istruzioni operative, l'assistenza giuridica e tecnica anche da remoto durante l'espletamento delle operazioni di gara, il servizio di newsletter con aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, l'attività di formazione al personale, la redazione di pareri nel caso di questioni di particolare complessità.
6. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
7. L'ambito funzionale del conferimento della funzione viene specificato nella presente convenzione che individua i criteri di adeguamento organizzativo nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b)

qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia stabilita.

9. La Cuc associata del Consorzio Oltrepò mantovano ha ottenuto in data 26.06.2023 la qualificazione per il livello 2 qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia comunitaria e dunque è operativa per gli appalti relativi a tali soglie per i Comuni aderenti e successivamente in data 10/10/2023, secondo il principio dinamico previsto dalla qualificazione, ha ottenuto anche la qualificazione al livello 3 e dunque è operativa per tutte le tipologie di appalti e di importi.

## **Articolo. 2 - Denominazione e Sede**

1. Il servizio intercomunale costituito con la presente convenzione assume la denominazione di "Centrale Unica di Committenza dell'Oltrepò Mantovano".
2. La sede centrale del servizio è individuata presso la sede operativa del consorzio Oltrepò Mantovano.
3. L'ambito territoriale della gestione associata è individuato principalmente nel territorio del Consorzio Oltrepò mantovano.

## **Articolo 3 – Finalità**

1. La costituzione della CUC associata in capo al Consorzio rappresenta lo strumento mediante il quale assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza.
2. La gestione associata in capo al Consorzio si pone l'obiettivo di: - realizzare economie di scala ed effettivi risparmi di spesa; - aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l'esperimento di un'unica procedura di gara per determinate tipologie di servizi e forniture; - armonizzare i regolamenti comunali in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi; - armonizzare le procedure e la modulistica relative alle diverse fasi di gestione delle procedure in parola; - ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi, ovvero migliorando il servizio, a parità di costi; - migliorare la specializzazione professionale degli operatori. L'organizzazione del servizio deve inoltre tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

## **Articolo. 4 – Organizzazione e dotazione organica**

1. La Centrale Unica di Committenza ha una sua operatività, in quanto dotata e definita con una apposita struttura organizzativa di servizio.
2. La struttura organizzativa viene definita dagli organi competenti del Consorzio, e potrà essere adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze sopravvenute e per conformarsi al mutato contesto strutturale e normativo.
3. Al fine di garantire la dotazione organica della struttura organizzativa, il Consorzio si è dotato di proprio personale specializzato che opera in modo stabile nel servizio;

4. La struttura organizzativa preposta è responsabile per le attività di centralizzazione della committenza e nel suo ambito è nominato un RUP (Responsabile Unico del Progetto) che cura i necessari raccordi con ciascun Comune sottoscrittore che, a sua volta, nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.
5. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte del consorzio, della funzione oggetto della presente convenzione ed al rispetto delle norme regolamentari predisposte dal Consorzio medesimo.

#### **Articolo. 5 - Compiti degli Enti convenzionati**

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza di ogni singolo Comune: l'analisi dei fabbisogni; l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso; la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto), la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore

#### **Articolo. 6 - Compiti della Centrale unica di committenza associata**

1. La Centrale unica di committenza associata svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti degli Enti convenzionati, fornendo il relativo supporto giuridico-amministrativo, relativamente alle fasi procedurali di loro competenza e alle procedure di appalto di competenza dei Comuni.
2. Compete alla Centrale unica di committenza associata la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determina a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, l'accesso agli atti, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva, la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto per la parte di propria competenza, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

#### **Articolo. 7 – Programmazione ed attività di centralizzazione delle committenze**

1. Il CDA del consorzio, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dai singoli Comuni convenzionati approva annualmente il programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il programma dei lavori che la CUC associata dovrà attuare nell'interesse dei Comuni aderenti.
2. I programmi distinguono con chiarezza le procedure in cui la CUC associata è chiamata a svolgere le attività di supporto e quelle da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei ed accorpabili in un unico affidamento.

## **Articolo. 8 - Forme di consultazione**

1. La CUC associata adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso reazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al CDA ed ai Comuni convenzionati.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra la CUC associata ed i servizi interessati nell'ambito dei singoli Comuni è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del responsabile della CUC associata sia su richiesta dei singoli Enti convenzionati.

## **Articolo. 9 - Rapporti finanziari**

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alle spese di funzionamento della CUC associata è determinata da una quota fissa oltre in proporzione alla media ponderata del numero delle procedure di appalto imputabili ad ogni singolo Comune, utilizzando come fattore di ponderazione il valore dell'appalto come stabilito dal regolamento in vigore.
2. Le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio sono poste a carico dell'Ente interessato all'appalto; nel caso di procedure gestite in forma aggregata, le spese legali sono ripartite tra i Comuni in base alla specifica quota del lavoro, servizio o fornitura ad essi attribuita e la CUC per la parte di competenza.
3. La CUC associata comunica l'importo a carico di ciascun Comune in seguito all'avvenuta programmazione di cui al primo periodo, aggiornando tale importo in seguito alle modifiche che intervengono relativamente alla programmazione.

## **Articolo. 10- Recesso**

1. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato al Consorzio entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il Comune recedente riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.
3. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria.
4. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta l'eventuale cessazione del comando del relativo personale nonché il riassegnamento al Comune del personale trasferito al consorzio con le modalità ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di finanza pubblica. Non si procederà al riassegnamento del personale al Comune recedente nel caso in cui il Consorzio stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.

### **Articolo. 11 – Adesione da parte di altri Comuni/Enti non facenti parte del Consorzio**

1. L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni o enti pubblici /privati non facenti parte del Consorzio, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo del Consorzio e del nuovo Ente/Privato aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti/privati sopra menzionati.

### **Articolo. 12 – Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

### **Articolo. 13 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e il Consorzio, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto del Consorzio, al codice civile e alla normativa vigente.

### **Articolo. 14 – Registrazione**

Il presente atto composto da n. \_\_\_ pagine scritte per intero e n. \_\_\_ righe della pagina \_\_\_\_\_ ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

Il presidente del Consorzio

---

Il Sindaco del comune di

---